



Città di  
**MERATE**

Comando di Polizia Locale e Protezione Civile

\_\_\_\_\_000\_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2006

# INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana.....	1
Art. 2 - Funzioni della Polizia Locale .....	1
Art. 3 - Atti di accertamento.....	1
Art. 4 - Principio di legalità.....	2
Art. 5 - Capacità di intendere e di volere .....	2
Art. 6 - Elemento soggettivo.....	2
Art. 7 - Concorso di persone .....	2
Art. 8 - Solidarietà.....	2
Art. 9 - Non trasmissibilità dell'obbligazione .....	3
Art. 10 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative .....	3
Art. 11 - Principio di specialità .....	3
Art. 12 - Sanzione amministrativa pecuniaria.....	3
Art. 13 - Ambito di applicazione del Capo I .....	3
Art. 14 - Contestazione e notificazione.....	3
Art. 15 - Verbale di accertata violazione.....	4
Art. 16 - Facoltà di oblazione.....	4
Art. 17 - Obbligo del rapporto .....	5
Art. 18 - Ordinanza - ingiunzione.....	5
Art. 19 - Sequestro .....	6
Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie .....	6
Art. 21 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione .....	7
Art. 22 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	7
Art. 23 - Esecuzione forzata .....	7
Art. 24 - Prescrizione.....	7
CAPO II - DISCIPLINA DELL'USO DI SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI PUBBLICI .....	8
Art. 25 - Suolo pubblico .....	8
Art. 26 - Sospensione e revoca delle concessioni .....	8
Art. 27 - Riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico.....	8
Art. 28 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	9
Art. 29 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico .....	9
Art. 30 - Luna Park, circhi equestri.....	9
Art. 31 - Uso dell'area.....	10
Art. 32 - Commercio su aree pubblico - Rinvio .....	10
Art. 33 - Divieto di giuochi sul suolo pubblico - comportamenti molesti .....	11
Art. 34 - Illuminazione straordinaria.....	11
Art. 35 - Pubblicità sonora .....	11
CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI URBANI.....	12
Art. 36 - Vigilanza ecologica: ordinanze-prescrizioni.....	12
Art. 37 - Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico .....	12
Art. 38 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche .....	12
Art. 39 - Disposizioni riguardanti il suolo antistante le attività commerciali .....	13
Art. 40 - Trasporto di materiale di facile dispersione.....	13
Art. 41 - Sgombero neve .....	13
Art. 42 - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via.....	13
Art. 43 - Divieto d'esercizio di mestieri su suolo pubblico .....	14
Art. 44 - Pulizia dalle vetrine.....	14
Art. 45 - Disposizioni riguardanti gli animali .....	14
Art. 46 - Divieto di getto volantini.....	14
Art. 47 - Divieto di scaricare nei canali e nei fossi.....	14
Art. 48 - Ammasso di rifiuti nelle case di abitazione.....	15
Art. 49 - Tegole pericolanti .....	15
Art. 50 - Fiori sui balconi.....	15
Art. 51 - Imbrattamento dei muri .....	15
Art. 52 - Dispersione di polveri durante lavori edili .....	15
CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI .....	16

Art. 53 - Manutenzione degli edifici .....	16
Art. 54 - Spolveramento di panni e tappeti .....	16
Art. 55 - Viali e giardini pubblici .....	16
Art. 56 - Vasche e fontane .....	16
Art. 57 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al suo decoro .....	17
CAPO V - QUIETE PUBBLICA.....	17
Art. 58 - Esercizio di attività e mestieri rumorosi .....	17
Art. 59 - Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli .....	17
Art. 60 - Funzionamento di motori in case di abitazione .....	17
Art. 61 - Rumori in case di abitazione .....	18
Art. 62 - Rumori nei pubblici esercizi.....	18
Art. 63 - Uso di sirene e analoghi strumenti sonori .....	18
Art. 64 - Schiamazzi, grida e canti.....	18
Art. 65 - Detenzione di cani o altri animali nelle case.....	18
CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI .....	19
Art. 66 - Accensioni pericolose.....	19
Art. 67 - Animali pericolosi .....	19
Art. 68 - Cani .....	19
Art. 69 - Materiale di demolizione.....	19
CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE.....	20
Art. 70 - Servizi igienici nei pubblici esercizi.....	20
Art. 71 - Processioni – manifestazioni - cortei funebri.....	20
Art. 72 - Norma di rinvio .....	20
Art. 73- Adeguamento sanzioni.....	20
Art. 74 - Entrata in vigore .....	20

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana**

- 1.1 L'attività di polizia urbana e' un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire alla libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione di beni di uso pubblico, la migliore qualità possibile della convivenza tra cittadini stessi.
- 1.2 L'attività della Polizia Urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme di polizia contenute in altri regolamenti comunali, nonché in esecuzioni di ordinanze e prescrizioni del Sindaco nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti, o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti medesimi.

### **Art. 2 - Funzioni della Polizia Locale**

- 2.1 Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia nelle materie delegate da leggi nazionali e regionali
  - b) funzioni di polizia giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale
  - c) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 30.04.92, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
  - d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando anche con le forze di Polizia dello stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni
  - e) servizio di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, quando non vi sono organi più specificamente deputati allo scopo.

### **Art. 3 - Atti di accertamento**

- 3.1 Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle altre di polizia locale sono accertate dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti della Polizia Locale con le modalità di cui al successivo art. 14, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.
- 3.2 Gli operatori della Polizia Locale, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale di cui vengono comunque a conoscenza. Quando gli operatori della Polizia Locale non sono in servizio hanno la facoltà di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento quando il differimento della contestazione potrebbe vanificare l'accertamento e portare la violazione a conseguenze ulteriori.
- 3.3 Gli addetti al servizio di Polizia Locale , per l'accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa, possono assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed a ogni altra operazione tecnica.
- 3.4 Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.
- 3.5 E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

## **Art. 4 - Principio di legalità**

- 4.1 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge o di un regolamento che sia entrato in vigore prima della commissione della violazione.
- 4.2 Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.

## **Art. 5 - Capacità di intendere e di volere**

- 5.1 Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- 5.2 Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

## **Art. 6 - Elemento soggettivo**

- 6.1 Nelle violazioni cui è applicata una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- 6.2 Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, il contravventore non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

## **Art. 7 - Concorso di persone**

- 7.1 Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per queste disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

## **Art. 8 - Solidarietà**

- 8.1 Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
- 8.2 Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- 8.3 Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 8.4 Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intera somma nei confronti dell'autore della violazione

## **Art. 9 - Non trasmissibilità dell'obbligazione**

9.1 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

## **Art. 10 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative**

10.1 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai regolamenti, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

10.2 Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma di legge o di regolamento.

## **Art. 11 - Principio di specialità**

11.1 Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

## **Art. 12 - Sanzione amministrativa pecuniaria**

12.1 La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 15,00 e non superiore a € 516,00

12.2 Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare, né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile nonché per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzioni pecuniaria da € 51,00 a € 154,00.

12.3 Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui dell'art. 20 e la possibilità di esecuzioni di cui all'art. 23.

## **Art. 13 - Ambito di applicazione del Capo I**

13.1 Le disposizioni di questo capo, integrate in quanto occorra da quelle di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981 n. 689, disciplinano il procedimento accertativo e sanzionatorio, ad opera della Polizia Locale, di tutte le norme di Polizia anche se contenute in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono incompatibili, devono intendersi abrogati.

## **Art. 14 - Contestazione e notificazione**

14.1 La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

14.2 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente il verbale di accertata violazione, di cui all'articolo seguente, deve

essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

- 14.3 La notificazione del verbale di accertata violazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile o dalla legge 20/11/1982 n. 890 (notificazione a mezzo del servizio postale) anche da un funzionario od impiegato della amministrazione comunale.
- 14.4 L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
- 14.5 Le spese di accertamento e di notifica, secondo gli importi e tariffe in vigore, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.

## **Art. 15 - Verbale di accertata violazione**

- 15.1 Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo che il contravventore offra immediata oblazione, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:
- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di 18 anni o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato, le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
  - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
  - e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi del precedente articolo 8;
  - g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del successivo art. 18, primo e secondo comma;
  - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
  - i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
  - l) l'eventuale dichiarazione del terzo danneggiato, se individuato e presente alla redazione del verbale;
  - m) la sottoscrizione del verbalizzante e del verbalizzato.
- 15.2 In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
- 15.3 Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa al Sindaco, o all'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.
- 15.4 Qualora il contravventore offra il pagamento immediato di una somma in misura ridotta a titolo di oblazione di cui al successivo art. 16, l'agente accertatore rilascerà una ricevuta su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia. La ricevuta conterrà, oltre alle generalità del trasgressore oblante, le indicazioni di cui alle lettere a) e), dell'art. 15 e la sottoscrizione del verbalizzante.

## **Art. 16 - Facoltà di oblazione**

- 16.1 Salve le specifiche ed espresse ipotesi di esclusione e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, mediante oblazione della contravvenzione, con versamento pari alla terza parte del massimo

della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

- 16.2 Le somme, destinate per ciascun scaglione di sanzioni, da pagare a titolo di oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate nell'art. 12, salva diversa previsione per specifiche fattispecie.
- 16.3 L'oblazione può essere effettuata immediatamente al momento della contestazione oppure entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertata violazione.
- 16.4 Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'eventuale sequestro (trasporto, custodia, ecc.).
- 16.5 Il Responsabile del Servizio, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale, può subordinare l'accoglimento dell'oblazione al fatto che il contravventore elimini, in un termine da fissare, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'oblazione non potrà essere accolta e il Responsabile del Servizio con ordinanza- ingiunzione, oltre a determinare la sanzione dovuta, può ordinare l'esecuzione d'ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili, o altrimenti esperire le azioni più opportune per il risarcimento in forma specifica, se possibile, o almeno in forma generica.

### **Art. 17 - Obbligo del rapporto**

- 17.1 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'addetto alla Polizia Locale che ha accertato la violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato all'Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Servizio, qualora si tratti di violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso, o altrimenti all'Autorità amministrativa competente.
- 17.2 Qualora sia stato eseguito il sequestro previsto dall'art. 3.4, l'agente della Polizia Locale deve immediatamente informare il Responsabile del Servizio o all'autorità amministrativa competente, inviando il verbale di sequestro.

### **Art. 18 - Ordinanza - ingiunzione**

- 18.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione ai regolamenti comunali, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
- 18.2 Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta e sentito altresì l'eventuale terzo danneggiato, se identificato nel rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con l'ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'interessato.
- 18.3 Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo, deve aver riguardo alla gravità delle violazioni, all'opera svolta dal contravventore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
- 18.4 Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso



procedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

- 18.5 Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso il Comando di Polizia Locale (che rilascerà apposita ricevuta), oppure su c/c postale indicato nell'atto stesso, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento.
- 18.6 Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
- 18.7 L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione sia proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

## **Art. 19 - Sequestro**

- 19.1 Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Responsabile del Servizio, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
- 19.2 Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Responsabile del Servizio, può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
- 19.3 Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

## **Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie**

- 20.1 Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione all'interessato dell'avvio di procedimento amministrativo, con l'ordinanza-ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze rilasciati in base al presente regolamento di Polizia Urbana o ad altri regolamenti contenenti norme di polizia.
- 20.2 Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 20 e 21 della legge 24.11.1981 n. 689.
- 20.3 Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una licenza, concessione o nulla-osta rilasciati ai sensi del regolamento, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzato nei seguenti casi:
  - a) per motivi di viabilità;
  - b) per abuso da parte del concessionario o titolare della licenza o nulla-osta;
  - c) per recidiva nell'inosservanza delle norme del presente regolamento;
  - d) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione;
  - e) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza della concessione, licenza nulla-osta;
  - f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'amministrazione.
- 20.4 Nel caso venga adottata la sospensione dell'atto autorizzativo, questa, salvo, diversa indicazione nel provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà

adempito agli obblighi precisati nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.

### **Art. 21 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione**

- 21.1 Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
- 21.2 Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere il reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed applicare la sanzione stabilita. Si applica la procedura prevista dagli art. 24 e 25 della citata legge 689/1981.

### **Art. 22 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**

- 22.1 Il Responsabile del Servizio, o l'Autorità giudiziaria nell'ipotesi di connessione obiettiva con reato, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate comprovate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, da 3 a 20, non inferiori a € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
- 22.2 Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dalla Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### **Art. 23 - Esecuzione forzata**

- 23.1 Salvo che il Giudice, in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione abbia disposto, concorrendo gravi motivi, la sospensione dell'esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Responsabile del Servizio, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con la procedura di cui all'art. 27 della legge 689/1981.
- 23.2 La riscossione delle somme dovute per le sanzioni amministrative ed accessori non pregiudica la facoltà per l'amministrazione di emanare ordinanze ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione ed esecuzione d'ufficio.
- 23.3 Qualora l'ordinanza del Sindaco emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 267/2000.

### **Art. 24 - Prescrizione**

- 24.1 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni soggette a sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- 24.2 L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

## **CAPO II - DISCIPLINA DELL'USO DI SUOLO PUBBLICO E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

### **Art. 25 - Suolo pubblico**

- 25.1 Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento di polizia urbana e dalle disposizioni per il canone/tariffa di occupazione suolo pubblico e fatte salve altresì le disposizioni di legge sulla circolazione stradale (art. 20 e 21 D.L. 30.04.92 n.285), ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante deve essere autorizzata, previo nulla osta del Responsabile del servizio incaricato. Fanno capo al concessionario tutte le responsabilità civili e penali derivanti da accadimenti conseguenti all'occupazione stessa.
- 25.2 La durata dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o il suo carattere permanente (a tempo determinato, fino a revoca) saranno indicati nell'autorizzazione stessa.
- 25.3 Le autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico di carattere durevole e di carattere temporaneo saranno rilasciate dal Responsabile del servizio incaricato o delegato.
- 25.4 Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.
- 25.5 Qualunque impedimento su suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito di ripari od accorgimenti, atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno, e di idonee segnalazioni.
- 25.6 Da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole si debbono porre, in modo che siano ben visibili anche da lontano, un numero sufficiente di segnali luminosi atti a segnalare il pericolo.
- 25.7 L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale della Polizia Locale.

### **Art. 26 - Sospensione e revoca delle concessioni**

- 26.1 Indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. 25, in qualsiasi momento il Responsabile del servizio Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza delle predisposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo o concessionario, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di pubblico interesse sopravvenuto.
- 26.2 Nei casi di urgenza, gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare, anche verbalmente, la sospensione della concessione.
- 26.3 Nel caso di revoca o di annullamento l'amministrazione comunale ha solo l'obbligo del rimborso, all'intestatario della concessione o autorizzazione, della quota di canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca o annullamento e la scadenza fissata.

### **Art. 27 - Riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico**

- 27.1 Il canone/tariffa dovuta per l'occupazione giornaliera, di breve e di maggiore dovrà essere corrisposta direttamente all'Ufficio comunale competente o delegato.

## **Art. 28 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

- 28.1 Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico.
- 28.2 Quando vi sia tale necessità ed ove dette operazioni comportino ingombro di suolo pubblico non di brevissima durata con problemi di viabilità, occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale.
- 28.3 Il servizio di Polizia Locale, nel rilasciare il permesso, può imporre particolari prescrizioni.
- 28.4 Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento di suolo pubblico.
- 28.5 Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.
- 28.6 Chi provvede ad effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00; se non avrà provveduto alla pulizia, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

## **Art. 29 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico**

- 29.1 L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui i negozi sono aperti, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.
- 29.2 L'occupazione potrà essere protratta anche nelle ore di chiusura dell'esercizio solo ove, a giudizio del Comando di Polizia Locale, tale protrazione d'orario non rechi intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.
- 29.3 Nella concessione sarà precisato il periodo orario della concessione stessa.
- 29.4 I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza; comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,5 di larghezza.
- 29.5 Il Responsabile del servizio incaricato, può negare il nulla osta, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
- 29.6 I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi dovranno essere decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
- 29.7 Per le occupazioni abusive di suolo pubblico e per le occupazioni effettuate in maniera difforme dalle prescrizioni imposte dal Responsabile del servizio o delegato, si applicano le sanzioni previste.

## **Art. 30 - Luna Park, circhi equestri**

- 30.1 I luna park e i circhi equestri, dovranno installarsi, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata verrà individuata dall'Amministrazione Comunale previo parere del Responsabile del Servizio incaricato.
- 30.2 L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta

per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate, essere cambiato o revocato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale.

- 30.3 E' severamente vietato ai titolari di attrazioni luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile del servizio di Polizia Locale.
- 30.4 Chiunque con attrazioni da luna park, circhi equestri o altro tipo di attrazione occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale è soggetto alla sanzione da € 258,00 a € 516,00. E' inoltre tenuto a smantellare l'attrazione in questione per collocarla nell'esatta posizione stabilita dal Responsabile del servizio stesso.
- 30.5 In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'art. 650 del C.P. e non sarà riammesso alla fiera o all'installazione della sua attrezzatura per anni tre.
- 30.6 Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.
- 30.7 I titolari di attrazioni funzionanti elettricamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, esibire al servizio di Polizia Locale il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.
- 30.8 La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'art. 666 Codice Penale.
- 30.9 L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
- 30.10 Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.

### **Art. 31 - Uso dell'area**

- 31.1 La domanda dell'utenza volta ad ottenere l'uso dell'area stessa, deve essere regolarizzata in bollo e deve essere inoltrata almeno 10 gg. prima e non più 4 mesi prima dalla data fissata per la manifestazione richiesta.
- 31.2 Nella domanda dovranno essere indicati i giorni di manifestazione effettiva ed i giorni necessari prima e dopo la manifestazione per le operazioni di montaggio e smontaggio.
- 31.3 In ogni caso i giorni di occupazione antecedenti e seguenti a quelli della manifestazione effettiva, verranno conteggiati al fine dell'applicazione dell'importo dovuto.
- 31.4 L'importo dovuto per l'occupazione suolo pubblico è determinato da relativo Regolamento ed in conformità alle disposizioni di legge in materia.

### **Art. 32 - Commercio su aree pubblico - Rinvio**

- 32.1 La disciplina dei mercati in apposite aree pubbliche è contenuta in speciale regolamento.

### **Art. 33 - Divieto di giochi sul suolo pubblico - comportamenti molesti**

- 33.1 Su suolo pubblico adibito al transito, sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
- 33.2 Tale comportamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.
- 33.3 Negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.
- 33.4 E' vietato il gioco del pallone o altri giochi collettivi sulla pubblica via, nelle isole pedonali e nelle zone a traffico limitato, salvo specifica autorizzazione.
- 33.5 I contravventori ai commi 38.1, 38.3 e 38.4 sono soggetti a sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00 .
- 33.6 Tutto ciò che nelle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei pubblici uffici, possa riuscire dannoso, pericoloso, molesto o indecoroso alle persone, alle cose e allo stato dei luoghi, deve essere evitato e rimosso. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.
- 33.7 Possono essere oggetto di confisca le cose che siano servite a realizzare il fatto contravvenzionale.

### **Art. 34 - Illuminazione straordinaria**

- 34.1 L'installazione di illuminazione straordinaria in occasioni particolari festività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio incaricato ed è ammessa qualora il richiedente alleggi la "dichiarazione di conformità" di un elettricista abilitato, ai sensi della legge 5.3.1990 n.46, attestante la regolarità di installazione dell'impianto.
- 34.2 Le eventuali mensole e pali di sostegno dovranno essere decorosi ed essere tinteggiati in modo uniforme.
- 34.3 Il servizio di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.
- 34.4 Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile né civilmente né penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivati dalle installazioni autorizzate.
- 34.5 Sono a carico del richiedente tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni.
- 34.6 L'installazione di illuminazione senza aver ottenuto apposita autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

### **Art. 35 - Pubblicità sonora**

- 35.1 La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La pubblicità fonica è autorizzata dal Responsabile del servizio incaricato, previo parere del Comando di Polizia Locale.
- 35.2 In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.

35.3 I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 23 del codice della strada.

### **CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI URBANI**

#### **Art. 36 - Vigilanza ecologica: ordinanze-prescrizioni**

36.1 La vigilanza e la tutela nei confronti dell'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua e da rumore è disciplinata dal T.U.L.S. 27.7.1934 n. 1265, dalla legge 23.12.1978 n° 833, nonché dalle norme nazionali e regionali specifiche ai singoli settori tutelati.

36.2 E' altresì disciplinata dal vigente regolamento locale di igiene, dal presente regolamento, nonché da eventuali specifiche convenzioni tra l'amministrazione comunale ed i privati ed infine dalle ordinanze del Sindaco, sia quale autorità sanitaria locale che quale Ufficiale di Governo.

36.3 Gli interventi di vigilanza nel settore dell'ecologia sono svolti anche dalla Polizia Locale.

36.4 Restando salve le ulteriori competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali, anche a favore delle guardie ecologiche volontarie.

36.5 Salvo quanto previsto da norme più specifiche e salva l'ipotesi di reato di cui l'art. 650 C.P., l'inottemperanza alle ordinanze e prescrizioni del Sindaco, emesse in funzione della salvaguardia ambientale, anche a carattere generalmente preventivo o di contenimento dei consumi energetici o di acqua, o per raccolta di dati, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 103,00 a € 309,00.

#### **Art. 37 - Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico**

37.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; a tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, rifiuti, animali morti, materiale di demolizione e simili.

37.2 I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi dell'art. 50 del "Decreto Ronchi" 5 febbraio 97 n. 22 e successive modifiche.

37.3 E' altresì vietato gettare sulla pubblica via e su suolo pubblico in generale pezzi di carta o altri residui, anche se di dimensioni modeste e non pregiudizievoli per l'igiene. I contravventori saranno soggetti a sanzioni amministrative da € 15,00 a € 46,00, salvo che sia applicabile la fattispecie speciale di cui all'art. 15 comma 1° lett. f) del codice della strada approvato con D.L. 30.4.1992 n° 285.

#### **Art. 38 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

38.1 E' proibito ai gestori di bar, latterie, esercizi pubblici e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altra attrezzatura, di lasciar cadere o gettare, anche momentaneamente, o consentire che venga gettato su suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare il suolo stesso.

38.2 In ogni caso la pulizia e il ripristino sono a carico del concessionario, che deve provvedervi immediatamente.

38.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

### **Art. 39 - Disposizioni riguardanti il suolo antistante le attività commerciali**

- 39.1 E' proibito ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi al piano terreno di versare, o consentire che altri versino, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dai loro esercizi.
- 39.2 Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o di suolo pubblico antistante al suo esercizio.
- 39.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

### **Art. 40 - Trasporto di materiale di facile dispersione**

- 40.1 Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione su suolo pubblico.
- 40.2 Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le sostanze non abbiano a sollevarsi nell'aria.
- 40.3 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 161 Codice della Strada, ed è fatto loro obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
- 40.4 Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi genere su suolo pubblico, queste dovranno essere rimosse immediatamente a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.
- 40.5 Ai contravventori del comma precedente si applica la sanzione amministrativa di € 77,00 a € 258,00.

### **Art. 41 - Sgombero neve**

- 41.1 I proprietari, se vi abitano o i conduttori di case o di negozi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare.
- 41.2 E' vietato lo scarico nelle pubbliche vie e piazze della neve dei cortili.
- 41.3 Solamente nei casi di urgenza e necessità verificata, ed in ogni caso osservate le dovute cautele, sarà possibile gettare la neve dai tetti, salvo la rimozione della stessa dal suolo pubblico appena possibile.
- 41.4 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.

### **Art. 42 - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli sulla pubblica via**

- 42.1 Sulla pubblica via è proibito lavare i veicoli.
- 42.2 Sono altresì vietate sulla pubblica via le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o caso fortuito.
- 42.3 Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.



### **Art. 43 - Divieto d'esercizio di mestieri su suolo pubblico**

- 43.1 E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe e comunque esercitare qualsiasi mestiere su suolo pubblico senza autorizzazione.
- 43.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.

### **Art. 44 - Pulizia dalle vetrine**

- 44.1 L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi o i pubblici esercizi al fine di provvedere alla pulizia delle relative vetrine, è consentito sino alle ore 9,30.
- 44.2 Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

### **Art. 45 - Disposizioni riguardanti gli animali**

- 45.1 La persona che conduce il cane è tenuta ad evitare che esso insudici il suolo pubblico e in ogni caso deve avere cura che ciò avvenga in modo e luogo che non derivi disagio per i cittadini.
- 45.2 Nelle vie e piazze in genere, nei parchi e giardini dove è consentito l'accesso ai cani, la persona che conduce lo stesso, deve provvedere immediatamente alla pulizia e all'asportazione delle feci dell'animale: a tal fine la persona stessa deve avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro/paletta e sacchetto involucro. Tale strumentazione a perdere con le feci del cane, deve essere depositata nei contenitori del servizio di Nettezza Urbana.
- 45.3 Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa come segue:
- a) omessa pulizia ed asporto degli escrementi di cane da parte del conduttore da € 51,00 a € 154,00
  - b) conduttore di cane sprovvisto di strumenti per la pulizia e asporto degli escrementi da € 25,00 a € 77,00
  - c) mancato rispetto di divieto di accesso del cane in determinati luoghi da € 25,00 a € 77,00

### **Art. 46 - Divieto di getto volantini**

- 46.1 E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico gettare volantini o altri fogli.
- 46.2 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00 qualora si tratti di un esigua quantità di volantini e da € 51,00 a € 154,00 qualora la quantità di volantini sia notevole.

### **Art. 47 - Divieto di scaricare nei canali e nei fossi**

- 47.1 E' vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque oggetto
- 47.2 I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 50 del Decreto Ronchi 05.02.1997 n. 22 e successive emanazioni in materia.

## **Art. 48 - Ammasso di rifiuti nelle case di abitazione**

- 48.1 E' proibito nell'interno dei cortili e nelle case, ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.
- 48.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 103,00 a 309,00.

## **Art. 49 - Tegole pericolanti**

- 49.1 I proprietari delle case sono tenuti a vigilare della sporgenza delle tegole o di altri mezzi di copertura dei tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico; detti proprietari devono ovviare con sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o sui luoghi aperti al pubblico.
- 49.2 I contravventori saranno passibili di sanzione ai sensi dell'art. 677 del C.P.
- 49.3 In caso di pericolo i proprietari debbono immediatamente collocare gli opportuni segnali stradali per deviare il percorso dei pedoni. L'omessa opposizione di segnaletica è soggetta a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
- 49.4 Qualora possa ravvisarsi una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, il Sindaco può prescrivere particolari lavori di manutenzione, sentito il parere della servizio lavori pubblici. In caso d'inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

## **Art. 50 - Fiori sui balconi**

- 50.1 L'innaffiatura dei fiori posti sui balconi che danno sulla pubblica via deve essere effettuata in orari tali e con cautele tali da ovviare qualsiasi scolo d'acqua che possa cagionare inconvenienti alle cose o alle persone.
- 50.2 I vasi di fiori devono essere collocati in modo tale da evitare la possibile caduta all'esterno.
- 50.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da e € 15,00 a € 46,00.

## **Art. 51 - Imbrattamento dei muri**

- 51.1 E' vietato imbrattare con scritti o disegni i muri di qualsiasi edificio pubblico o privato.
- 51.2 Per quanto riguarda gli edifici privati i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 103,00 a € 309,00, salvo si debba applicare l'art. 635 Codice Penale, in ogni caso applicabile qualora il fatto sia commesso su edificio pubblico. In caso di danneggiamento al patrimonio pubblico si applica l'art. 16.5.
- 51.3 Il proprietario dovrà provvedere alla pulizia entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza. In caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

## **Art. 52 - Dispersione di polveri durante lavori edili**

- 52.1 I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato. Quando ciò non possa evitarsi si dovrà procedere alla pulizia ed all'innaffiamento con acqua allo scopo di contenere le emissioni di polvere.

52.2 I contravventori saranno soggetti a sanzioni amministrative da € 103,00 a € 309,00.

## **CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 53 - Manutenzione degli edifici**

53.1 I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione.

53.2 Per la tinteggiatura degli edifici dovranno osservare le norme contenute negli strumenti urbanistici. Le grondaie e i canali fluviali dovranno essere tenuti in buone condizioni di manutenzione al fine di evitare dispersioni d'acqua atti a molestare i passanti nella pubblica via.

53.3 E' fatto d'obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

53.4 I contravventori ai commi 2 e 3 sono soggetti, previa emanazione di apposita ordinanza che specifichi gli interventi da eseguirsi, alla sanzione amministrativa da € 154,00 a € 516,00.

### **Art. 54 - Spolveramento di panni e tappeti**

54.1 E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie e le piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili; nei cortili interni lo sbattere dei tappeti sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10.

54.2 Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi in modo tale da non recare disturbo al vicinato, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

54.3 Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

### **Art. 55 - Viali e giardini pubblici**

55.1 Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15 del Codice della strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali, nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato introdursi e sostare con i veicoli.

Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

Qualora dal comportamento contravvenzionale siano derivati danni al patrimonio comunale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.5.

55.2 Le norme di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento ad aiuole, piante e simili site nelle vie e piazze del territorio comunale.

### **Art. 56 - Vasche e fontane**

56.1 E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' altresì vietato immergersi o lavare animali o prelevare acqua.

56.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

## **Art. 57 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al suo decoro**

- 57.1 E' vietato sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, sui sagrati delle chiese; è vietato arrampicarsi sulle recinzioni delle case, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulle colonne. E' vietato altresì fermarsi sotto i portici e loggiati per bivaccare o dormire.
- 57.2 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 15,00 a € 46,00.

## **CAPO V - QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 58 - Esercizio di attività e mestieri rumorosi**

- 58.1 Salve le norme di cui al Regolamento di igiene, all'art. 66 del T.U.L.P.S , all'art. 659 del Codice Penale, all'art. 216 del T.U.L.S e contenute nel piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Merate, nessun mestiere rumoroso potrà essere esercitato nel centro abitato senza nulla osta del Responsabile del servizio, il quale, oltre a fissare l'orario delle attività rumorose, potrà disporre che vengano adottati i mezzi opportuni per diminuire la molestia.
- 58.2 La Polizia Locale nonché i tecnici dell'A.R.P.A, su reclamo dei cittadini o d'ufficio, potranno accertare la natura e l'entità dei rumori, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, del regolamento d'igiene e del piano di zonizzazione acustica, e potranno promuovere i necessari provvedimenti affinché i responsabili delle attività in questione eliminino i rumori stessi o li riportino a tollerabilità.
- 58.3 Nei casi di riconosciuta impossibilità di consistenza dell'attività rumorosa con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Funzionario Responsabile potrà vietare l'esercizio del mestiere rumoroso ed ordinare il trasferimento dell'attività stessa.
- 58.4 Ad integrazioni ed eventuale modifica di quanto previsto nel regolamento di igiene, fatte salve le diverse disposizioni impartite per casi specifici, è vietato nell'ambito del territorio comunale esercitare mestieri rumorosi dalle ore 12.30 alle 13.30 e dalle ore 19,30 alle ore 7,00 del mattino.
- 58.5 I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alle sanzioni di cui all'art. 659 del Codice Penale o, se non vi sono estremi penali, a sanzione amministrativa da € 154,00 a € 516,00.

### **Art. 59 - Spegnimento del motore durante la sosta e fermata dei veicoli**

- 59.1 Durante la sosta e la fermata prolungata dei veicoli a motore per causa di forza maggiore, il conducente deve provvedere allo spegnimento del motore.
- 59.2 Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.
- 59.3 Qualora il conducente si allontani dal veicolo lasciato col motore acceso si applica la disposizione speciale di cui all'art. 158 del Codice della strada.

### **Art. 60 - Funzionamento di motori in case di abitazione**

- 60.1 Negli appartamenti e nelle parti comuni dei condomini potranno essere usati motori per uso domestico quali lucidatori, aspirapolvere, macchine da cucire, lavatrici, ecc., purché producano rumori e vibrazioni di limitata entità. Tali elettrodomestici e motori, al fine di non

costituire molestia per gli altri condomini, non dovranno essere usati dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

60.2 Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.

### **Art. 61 - Rumori in case di abitazione**

61.1 Nelle private abitazioni e nelle parti comuni di condomini è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tali limitazioni è soggetto anche l'uso di apparecchi radiofonici e televisivi che dovranno essere tenuti a volume moderato e particolarmente moderato dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

61.2 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 77,00.

### **Art. 62 - Rumori nei pubblici esercizi**

62.1 Nel rispetto delle fasce orarie di apertura, stabilite dalle leggi e dalle ordinanze sindacali, è vietato nei pubblici esercizi l'uso di apparecchi sonori a volume tale da recare disturbo al vicinato.

62.2 Nei pubblici esercizi e sulle aree di pertinenza è altresì vietato produrre o lasciar produrre rumori o emissioni sonore o vocali che possano disturbare il vicinato.

62.3 I contravventori alle norme del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, fatta salva l'applicabilità dell'art. 659 Codice Penale.

### **Art. 63 - Uso di sirene e analoghi strumenti sonori**

63.1 E' vietato l'uso di sirene o di altri analoghi strumenti sonori. Gli allarmi e gli impianti antifurto dovranno essere costantemente revisionati in modo tale da evitare l'impropria ed ingiustificata entrata in funzione.

63.2 Gli allarmi e gli impianti antifurto non potranno emettere il suono per più di tre minuti e per più di tre volte.

63.3 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.

### **Art. 64 - Schiamazzi, grida e canti**

64.1 Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, sia di giorno che di notte. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, salvo che la fattispecie costituisca reato ai sensi dell'art 659 Codice Penale

64.2 Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli deve essere usato un volume tale da non recare disturbo al vicinato ed agli altri utenti della strada. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, salvo che la fattispecie costituisca reato ai sensi dell'art 659 Codice Penale.

### **Art. 65 - Detenzione di cani o altri animali nelle case**

65.1 I proprietari di cani (o altri animali) o le persone che li accudiscono devono sorvegliare affinché gli animali stessi non disturbino, specialmente di notte, con insistenti versi, latrati o simili. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00 , salvo

che il fatto sia ritenuto di tale gravità da costituire illecito penale ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

## **CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Art. 66 - Accensioni pericolose**

- 66.1 Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza, accendere fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme, sparare con armi da fuoco né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.
- 66.2 I contravventori saranno soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale.
- 66.3 Nei campi e nei boschi è vietato dar fuoco alle stoppie ad una distanza minore di 150 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibile.
- 66.4 Rispettate le condizioni di cui sopra, in ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 66.5 I contravventori saranno soggetti per violazione ai commi 66.3 e 66.4 alla sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00.
- 66.6 Nel periodo dal 15 dicembre sino all' "ultimo giorno di carnevale" di ogni anno (escluso la "notte di fine anno"), è vietato il lancio di petardi, mortaretti o qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo alle persone.
- 66.7 E' altresì vietata la combustione all'aperto, anche nella proprietà privata, di materiale vario compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.
- 66.8 I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa per violazione ai commi 66.6 e 66.7 da € 51,00 a € 154,00.

### **Art. 67 - Animali pericolosi**

- 67.1 Tutti gli animali selvatici (animali da circo, ecc.) o che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti su territorio comunale se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
- 67.2 I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 154,00 a € 516,00.

### **Art. 68 - Cani**

- 68.1 I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza idonea museruola, salvo che siano condotti al guinzaglio.
- 68.2 Al conduttore sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 46,00.

### **Art. 69 - Materiale di demolizione**

- 69.1 E' proibito, senza l'adozione delle opportune cautele, gettare sulla pubblica via, sia da ponteggi che da altri luoghi, i materiali da demolizione o altro.

69.2 I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, salvo che la fattispecie integri estremi di reato.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 70 - Servizi igienici nei pubblici esercizi**

70.1 Al titolare di autorizzazione di pubblico esercizio che vieti o renda difficoltoso l'utilizzo dei servizi igienici agli avventori, è applicata la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 309,00.

### **Art. 71 - Processioni – manifestazioni - cortei funebri**

71.1 Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili, i cortei funebri dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale.

71.2 Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S..

71.3 Qualora non vengano osservate le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale relativamente al percorso, il titolare dell'agenzia che cura il trasporto funebre sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 46,00.

### **Art. 72 - Norma di rinvio**

72.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle singole normative e regolamentazioni vigenti.

### **Art. 73- Adeguamento sanzioni**

73.1 Gli importi delle sanzioni amministrative previsti potranno essere aggiornati con apposita deliberazione di Giunta Comunale che forma parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 74 - Entrata in vigore**

74.1 Il presente regolamento entra in vigore, a norma dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Merate, dopo il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione.